SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3122

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2004

Iniziative in materia di devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Facendo riferimento ai dati elaborati dai gestori di giochi e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, negli ultimi anni l'ammontare dei premi non riscossi delle varie lotterie e concorsi a premi ammonta a oltre 173 milioni di euro.

Tali premi, se non riscossi entro i termini previsti, cioè 120 giorni, diventano automaticamente premi per le casse dello Stato e si tramutano in sovvenzioni per i dipendenti dei Ministeri finanziari

Si tratta, quindi, di una evidente dispersione di risorse finanziare pubbliche che, se opportunamente destinate, potrebbero invece intervenire in settori specifici di salvaguardia del patrimonio monumentale del nostro Paese ed in particolare di quei comuni, non superiori a 100.000 abitanti, che in virtù di un evidente incremento del turismo culturale potrebbero giovarne per aumentare lo sviluppo economico ed occupazionale.

Il riferimento, per esempio, va ad alcune città della provincia di Ragusa quali Ragusa, Scicli, Modica, che per le bellezze del tardo barocco sono state inserite tra i beni dell'umanità riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e Vittoria per i preziosi monumenti di stile *liberty*, che si stanno ponendo alla attenzione del turismo culturale nazionale ed internazionale.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di destinare una quota parte delle somme non riscosse dalle lotterie e dai concorsi a premio nazionali alla valorizzazione del patrimonio culturale ed architettonico dei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, opportunamente individuati, affinché gli stessi possano perseguire una politica di turismo sostenibile ed una promozione dei luoghi che possa divenire nello stesso tempo presupposto di nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'importo dei premi delle lotterie non riscossi entro i termini di legge dagli aventi diritto è utilizzato in quota parte per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed architettonico italiano, ed in particolare dei comuni, con popolazione non superiore 100.000 abitanti, che in virtù di un evidente incremento del turismo culturale possano perseguire una politica di turismo sostenibile e di promozione dei luoghi finalizzata all'incremento dello sviluppo economico ed occupazionale.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze definisce la quota parte di cui all'articolo 1 da destinare alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero per i beni e le attività culturali determina le modalità di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, predisponendo apposita graduatoria dei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti da ammettere al finanziamento, sulla base di requisiti che tengano conto del patrimonio artistico, della vocazione al turismo culturale e di appositi progetti rivolti ad una promozione dei luoghi finalizzata all'incremento dello sviluppo economico ed occupazionale.